



Comune di Isnello

Servizio Affari Generali e Legali

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza ad esperti esterni

Approvato con deliberazione di G.M. n. 12 del 28-03-09

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 02-04-09 al 17-04-09.

n. Reg. 251

ENTRATO IN VIGORE IL 18-04-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. TO (Dott.ssa LETA SILVANA)

ART. 1
Finalità ed ambito applicativo

1. Il presente Regolamento, che costituisce appendice ed integrazione del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa sulla base di quanto previsto dall'art. 7 – comma 6 – del D.Lgs n. 165/2001 e s.m. e i., dall'art. 110 – comma 6 – del D.Lgs n. 267/2000 e dall'art. 3 – comma 56 . della L. 244/2007 e s.m.i.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg. e degli artt. 2230 e segg. del Codice Civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo, siano essi occasionali che di collaborazione coordinata e continuativa, compresi nell'ambito di applicazione del Regolamento sono i seguenti:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente;
 - d) altre collaborazioni esterne ad elevato contenuto professionale.
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuali, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli

effetti degli artt. 2222 e segg. e degli artt. 2229 e segg. del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del C.P.C.

5. Questi contratti sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

Possono essere stipulati contratti di lavoro autonomo solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite da una legge o previste in atti programmatici dell'Ente.

ART. 2

Esclusioni dall'ambito applicativo del regolamento

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento:

- a) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- b) gli incarichi per le collaborazioni meramente occasionali, strettamente connessi alle qualità artistiche, culturali e di esperienza possedute dal soggetto incaricato, che si esauriscono in una prestazione episodica;
- c) gli incarichi che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese, o, comunque, di modica entità. Per modica entità si intende un compenso il cui ammontare lordo non superi, in ogni caso, l'importo indicato al comma 1, Lett f) dell'art. 8 del presente regolamento.
- d) la partecipazione a convegni, dibattito, seminari e conferenze organizzati dall'Ente;
- e) incarichi relativi ad attività di formazione ed aggiornamento professionale delle risorse umane;
- f) gli incarichi professionali di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall'apposita normativa;
- g) gli incarichi di cui all'art. 90 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;
- h) gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- i) gli appalti e alle esternalizzazione di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
- j) gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente e per le relative domiciliazioni, nonché quelli attinenti ad attività notarili.

ART. 3

Determinazione della spesa annua massima

1. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di cui al presente regolamento è fissata nel Bilancio di previsione. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziate da altre pubbliche amministrazioni.

ART. 4

Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Dirigenti (o negli Enti che ne sono sprovvisti, dei responsabili) che intendono avvalersene.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle attività di tipo ordinario, oltre che rispettare i requisiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 5

Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Per esigenze cui non è possibile fare fronte con personale in servizio possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera che debbano essere svolti da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

- a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente conferente;
- b) Il responsabile competente al conferimento dell'incarico deve avere preliminarmente accertata, secondo le modalità ritenute più adeguate,

- l'inesistenza di risorse umane disponibili all'interno dell'Ente ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzarle;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
 - e) l'importo del compenso, deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta.

ART. 6

Selezione degli esperti mediante procedura comparativa

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, colloquio e/o offerta economica. In particolare l'offerta economica potrà essere utilizzata nell'ipotesi in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.
2. Il Responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, nel quale siano evidenziati:
 - a) i contenuti caratterizzanti la collaborazione richiesta;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richieste per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine, non inferiore a 10 giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e dalle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico da conferire;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicate nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
 - e) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - f) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
 - g) il compenso complessivo lordo previsto;
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;

- c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- d) non averne in corso procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria o iscrizione in ordini e/o Albi strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta o dare adeguata dimostrazione dell'esperienza acquisita nel caso di mestieri artigianali;
- f) non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento in Società, Enti o Istituti che hanno rapporti con il Comune, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- g) Non essere consulente legale, amministrativo o tecnico dei soggetti di cui sopra, con un rapporto di collaborazione continuativa;
- h) non essersi reso responsabile di gravi negligenze, debitamente contestate, in precedenti incarichi conferiti dal Comune;
- i) non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero, rispettivamente, l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per i dipendenti di Enti pubblici, ai sensi della normativa vigente;
- j) non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino, incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle normative vigenti.

ART. 7

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidato secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzioni che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del responsabile competente.
3. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto di lavori individuale autonomo.
4. L'esito della procedura comparativa deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Ente per un periodo non inferiore a 10 giorni.

ART. 8

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, il responsabile competente può conferire, con atto motivato, gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esiti positivi le procedure comparative di cui al precedente articolo, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificati in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione oppure per attività relative a prestazioni per le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili;
- c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
- e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.
- f) incarichi per i quali si preveda di corrispondere un compenso lordo non superiore ad Euro 2.500,00.
- g) in caso di ricorso a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, previa acquisizione preventiva dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.

ART. 9
Disciplinare di incarico

1. Il responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale,
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento per corrispettivo;
 - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - k) il Foro competente in caso di controversie;
 - l) le modalità di trattamento dei dati personali .
3. Non è ammesso di regola il rinnovo del contratto di collaborazione. Il Committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per i ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

ART. 10
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il responsabile competente accerta il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti dall'incaricato.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di

- integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque, non superiore a 60 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati entro un termine non superiore a 60 giorni, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, il responsabile può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
 5. Il Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborso spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

ART. 11

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 del C.P.C., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni di opere intellettuali e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. L'attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla L. 335/95, e s.m. e i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

ART. 12

Publicizzazione degli incarichi

1. I contratti di collaborazione, relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.
2. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante la publicizzazione, almeno annuale, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
3. Gli elenchi messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

ART. 13

Anagrafe delle prestazioni

1. Ai sensi dell'art. 24 della L. 30 Dicembre 1991, n. 412 che ha istituito, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Anagrafe delle prestazioni e ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, l'Ente è tenuto a comunicare al Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.
2. L'obbligo di comunicazione si riferisce a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, sia occasionali che coordinati e continuativi.
3. Il superiore adempimento è di competenza dell'Ufficio del Personale.

ART. 14

Comunicazioni obbligatorie

1. Ai sensi del comma 1180 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 l'Ente dà comunicazione per via telematica al Ministero del Lavoro e delle P.S. dell'instaurazione di rapporti di lavoro, anche autonomo in forma coordinata e continuativa, entro il giorno precedente l'inizio del rapporto medesimo.

2. Il superiore adempimento è di competenza dell'Ufficio del Personale.

ART. 15

Norma transitoria e disposizioni finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed ai fini della determinazione del tetto di spesa, si terrà conto degli incarichi di collaborazione esterna già formalizzati ed in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari, concernenti la disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.
2. Un estratto del presente regolamento sarà trasmesso, a cura dell'Ufficio di supporto alle funzioni di Segretario Capo, alla Sezione regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla relativa adozione.